

STATUTO del COMITATO dei GENITORI
del Liceo Scientifico "G. Galilei"
Caselle di Selvazzano (PD)

Art. 1: Costituzione

Il COMITATO DEI GENITORI del Liceo Scientifico Statale di Selvazzano Dentro viene costituito in data 02 DICEMBRE 2003 su iniziativa dei Rappresentanti dei Genitori eletti nei Consigli di classe, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e con deliberazione favorevole dell'assemblea dei genitori in pari data.

Art. 2: Finalità

Il Comitato dei Genitori è organo di partecipazione di base alla gestione democratica dell'Istituto e si prefigge le seguenti finalità:

- 1) collaborare con gli organi collegiali e con il Dirigente scolastico dell'Istituto per contribuire, nel rispetto delle specifiche competenze didattiche dei docenti, all'attività educativo-didattica dell'Istituto ed a supportare quella amministrativa;
- 2) proporre iniziative, avanzare proposte, formulare richieste agli organi collegiali e al Dirigente scolastico dell'Istituto;
- 3) assumere iniziative di formazione specifica dei genitori, anche in collaborazione con gli organi dell'Istituto;
- 4) istituire e gestire corsi di formazione culturale (corsi di inglese, informatica, etc.);
- 5) esprimere pareri quando essi vengano richiesti dagli organi dell'Istituto;
- 6) curare i rapporti con gli enti locali e le associazioni del territorio, in modo autonomo e/o in collaborazione con gli organi scolastici;
- 7) indire assemblee dei Genitori dell'Istituto.

Art. 3: Composizione

Il Comitato dei Genitori è formato dai Rappresentanti eletti nei Consigli di classe, dai genitori eletti nel Consiglio d'Istituto e dai genitori presenti alle riunioni del Comitato Genitori.

Le riunioni del Comitato sono valide se ad esse partecipano almeno 10 componenti.

Inoltre le date delle riunioni del Comitato vengono fissate nel calendario scolastico in accordo con il dirigente.

Art. 4: Organi

Sono organi del Comitato dei Genitori:

- Il Presidente, eletto a scrutinio palese nella prima riunione annuale del Comitato dei Genitori, tra coloro i cui figli frequentano la I, la II, la III e la IV classe.

Il Presidente dura in carica 2 anni e può essere rieletto una seconda volta, se mantiene il requisito di genitore dell'Istituto.

- Il Vice-Presidente, eletto a scrutinio palese nella prima riunione annuale del Comitato Genitori, tra coloro i cui figli frequentano la I, la II, la III e la IV classe.

Il Vice-Presidente dura in carica 2 anni e può essere rieletto qualora mantenga il requisito di genitore dell'Istituto;

- Il Direttivo del Comitato dei Genitori, è composto dal Presidente e dal Vice-Presidente quali membri di diritto e da altri 3 membri, eletti a scrutinio palese nella prima riunione annuale del Comitato dei Genitori, tra i genitori degli alunni del liceo.

Il Direttivo del Comitato dei Genitori dura in carica per 2 anni.

Qualora un membro del Direttivo non mantenesse il requisito di Genitore dell'Istituto, decadrà dalla carica ed il Comitato in tal caso provvederà alla sua sostituzione con apposita elezione a scrutinio palese, nella prima riunione utile del Comitato dei Genitori.

Art. 5: Riunioni del Comitato dei Genitori

Le riunioni del Comitato si svolgono in ambito scolastico al di fuori dell'orario di lezione.

Esse sono convocate qualora lo richiedano:

- il Presidente;
- almeno 5 membri del Comitato.

La richiesta di riunione del Comitato dei Genitori va indirizzata al Dirigente dell'Istituto almeno 8 giorni prima della data prevista per la riunione e deve contenere la data, l'orario di inizio e di presumibile termine nonché gli argomenti iscritti all'O.d.G., che possono riguardare esclusivamente tematiche di carattere scolastico.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare il Dirigente dell'Istituto, i docenti, il personale A.T.A., nonché persone non facenti parte dell'amministrazione scolastica.

Art. 6

Il Comitato dei Genitori dispone di un Albo proprio da allocare all'ingresso dell'Istituto, e di uno spazio sul sito internet dell'Istituto.

Art. 7

Il Comitato dei Genitori dura in carica un anno scolastico ad eccezione del Presidente, del Vice Presidente e dei membri del Direttivo, che durano in carica 2 anni, salvi i casi di decadenza di cui all'art. 3.

Art. 8

Le norme di cui al presente atto costitutivo possono essere modificate qualora lo richiedano almeno 12 membri del Comitato o almeno 200 genitori dell'Istituto, con deliberazione a scrutinio palese dell'assemblea dei genitori.

Letto, approvato e sottoscritto

Caselle di Selvazzano, 13 Maggio 2011